



Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria

n. 83/12 R.V.G.

Il tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, riunito in camera di consiglio, con l'intervento dei sigg.:

- dr. Roberto Di Bella, presidente;
- dr. Francesca Di Landro, giudice;
- dr. Giuseppe Pericone, giudice onorario;
- dr. Tiziana Catalano, giudice onorario;

esaminati gli atti del procedimento in oggetto, relativo ai minori F.A., nato a R. il 17.5.1995, F.G., nata a R. il 4.10.1998, e F.A.R., nata a R. il 1.6.2004, meglio generalizzati in atti;

valutata la richiesta del pubblico ministero in sede, volta ad ottenere l'affidamento dei minori al Servizio Sociale competente per territorio ed altro;

ha pronunciato il seguente

decreto

Dagli atti inviati dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palmi (ordinanza custodia emessa in data 4.2.2012 dal g.i.p. presso il medesimo Tribunale nel procedimento penale n. 3496/RGN.R.) risulta che i minori F.A., F.G. e F.A.R. vivono in una condizione particolarmente stressante a causa delle distorte dinamiche familiari, culminate nell'eclatante suicidio della loro madre C.M.C..

Come emerge dal contenuto della condondivisibile ordinanza emessa dal g.i.p. presso il tribunale di XXX, per tale ultimo episodio sono indagati - e, attualmente, sottoposti a misura cautelare - i nonni affidatari dei minorenni, C.M. e L.A.R., e lo zio C.G.. In particolare, agli stessi soggetti sono stati contestati i reati di cui agli artt. 110, 572 comma II e 56, 110, 337 bis c.p.p. (quest'ultimo riqualificato in quello di cui all'art. 611 c.p.), per avere - attraverso reiterati atti di violenza fisica e mediante continue vessazioni psicologiche - maltrattato la figlia e sorella M.C.C., la quale, in conseguenza delle gravi e reiterate sopraffazioni, si determinava a togliersi la vita ingerendo acido muriatico.

Nel dettaglio, dalle indagini è emerso che i predetti soggetti per lungo tempo - in particolare da quando il marito S.F. era detenuto in carcere (per sentenze definitive di condanna per i reati di cui all'art. 416 bis c.p. ed altro) - avevano impedito alla C.M.C. di uscire liberamente da casa e di intrattenere rapporti di amicizia, malmenandola¹ e comunque vessandola ad ogni violazione delle regole da essi imposte.

Le investigazioni hanno poi evidenziato che: 1) dal 27.7.2011 all'8.8.2011 L.A.R. e M.C. avevano effettuato continue pressioni psicologiche - consistenti, tra l'altro, nella minaccia di allontanare per sempre i figli da lei - per costringere la figlia M.C. - che si trovava in

¹ Dai colloqui intercettati e dalle informazioni rese dalla medesima C.M.C. agli inquirenti emerge che, nel mese di giugno 2010, C.M. e C.G., avendo appreso da lettere anonime che la loro congiunta intratteneva una relazione extraconiugale, non avevano esitato a picchiarla violentemente, cagionandole la frattura ovvero l'incrinatura di una costola; inoltre, le avevano impedito di recarsi in ospedale per ricevere le cure, costringendola a rimanere chiusa in casa, ove la facevano clandestinamente curare da un sanitario di loro fiducia per circa tre mesi.

località protetta a G., in conseguenza della sua scelta di collaborare con la giustizia - a rientrare a R. e ritrattare le dichiarazioni rese all'Autorità Giudiziaria (v., in particolare, conversazione telefonica con progressivo n. 7, intercettata in data 3.8.2011, ore 22.26 sull'utenza in uso a C.M.C., intercorsa con la madre L.R., durante la quale quest'ultima invita la figlia a stare "con loro o con noi" e "a pensare ai figli"); 2) C.M., L.A.R. e C.G. avevano costretto con minacce analoghe la medesima M.C. - nel frattempo rientrata a R. - a registrare un'audio-cassetta e ritrattare le dichiarazioni rese agli inquirenti in ordine a responsabilità penali del padre e del fratello G..

Il complesso degli elementi indiziari riassunti induce a ritenere che anche i minori F.A., G. e A.R. hanno subito maltrattamenti e vessazioni da parte dei nonni con i quali convivevano, i quali non si sono fatti scrupolo alcuno di utilizzare i medesimi bambini come strumento di ricatto sulla congiunta che si trovava nel luogo di protezione, nell'assenza di alcuna attenzione per i loro delicati equilibri emotivi².

Addirittura, L.A.R. e C.M. - unitamente ad altri familiari - non hanno esitato a condurre la minore F.G. a G., località dove M.C.C. si trovava in regime di protezione, con il palese obiettivo di indurla - anche attraverso la presenza dissuasiva della figlia - a rientrare a R..

² V., in particolare, conversazione progr.326, intercettata in data 8.8.2011, ore 15.33 sull'utenza xxx in uso a C.M.C., intercorsa con la madre L.A.R. e altro familiare non ben identificato, in cui la L. e l'altro familiare **non esitano a far ascoltare alla congiunta il pianto della bambina più piccola, evidentemente provata per l'accaduto, dicendole "C. questa qua sta morendo..."**, con l'obiettivo di indurla tornare a R. per riavere i figli e abbandonare la località protetta.

Conferma di tale condotta strumentale – gravemente pregiudizievole per i minorenni – si trae poi dalle stesse confidenze (catturate nel corso di una conversazione) fatte da C.M.C. all'amica E.G. (**“Io li ho cercati e non me li hanno dati..hai capito? I figli non me li mandano..non vedi che non me li hanno mandati..loro hanno capito che se mi mandano i figli è finita, non torno più”**).

L'inadeguatezza del contesto familiare F.-C. – permeata da una soffocante cultura mafiosa - emerge poi dalla stessa lettera manoscritta che M.C.C. manda nel maggio 2011 alla madre prima di iniziare il suo percorso di collaborazione. Con la drammatica missiva la donna si preoccupa di affidare i suoi figli alla madre, scongiurandola di non fare con loro “l'errore” che aveva fatto con lei (“*Non fare l'errore a loro che hai fatto con me...dagli i suoi spazi...se la chiudi è facile sbagliare, perché si sentono prigionieri di tutto.Dagli quello che non hai dato a me*”) e, soprattutto, **di non lasciare i suoi figli “a loro”**, riferendosi agli altri componenti della sua famiglia (padre incluso), perché “non degni” (**“Non darglieli a suo padre non è degno di loro..parla di me non lasciarli a loro.. non sono degni di loro di nessuno”**).

Riprova della stretta correlazione tra il malsano ambiente familiare e la condizione di sofferenza psicologica dei minori si ricava, inoltre, dal prosieguo della lettera, là dove M.C.C. prega la madre di stare vicino soprattutto al figlio A., **“perché in fondo è stato sfortunato ne ha subito da piccolo...è per questo che ha il carattere in quel modo....è più debole”**.

Dalla conclusione della medesima missiva si trae, infine, definitiva conferma della deteriorata cultura che permea la famiglia F.-C., con correlato pregiudizio per i minori coinvolti.

C.M.C., infatti, si accomiatava per sempre dalla madre spiegando che aveva perso una figlia a causa dell'” *Onore della famiglia*”, manifestando così piena consapevolezza che non sarebbe mai stata perdonata per avere tradito il marito in carcere.

E che fosse la paura di essere uccisa per avere macchiato l'onore della famiglia la causa che la spingeva ad abbandonare R. e iniziare il percorso di collaborazione con la giustizia è confermato dalle successive conversazioni telefoniche captate il 6.8.2011.

In tale occasione, infatti, la C. confessava all'amica E.G. che “ *la famiglia queste cose non le perdona...l'onore non lo perdonano*”*Chi cazzo me lo fa fare a tornare che se poi campo un anno..un altro anno e mezzo*”.

Il quadro delineato potrebbe essere sufficiente ai fini del presente procedimento, ma vi è di più.

Il diretto coinvolgimento dei figli in dinamiche “ambigue”, dalle quali dovrebbero rimanere estranei i minori, emerge in modo univoco dalla conversazione telefonica intercorsa alle ore 13.20 del 13.8.2011 tra F.S. in stato di detenzione, marito della C., e la figlia G..

Nell'occasione (verificatasi il giorno successivo alla registrazione sopra indicata, in cui la C. ritrattava le accuse al padre e al fratello asserendo di avere agito per vendetta e per l'effetto dei psicofarmaci utilizzati), la minore F.G. (non ancora quattordicenne) comunicava al padre detenuto che la madre il giorno prima si era recata dall'avvocato “P.” per registrare e poi dal magistrato, “*da Pignatone, che gli ha detto che lei è una donna libera ..che lei non ha fatto niente*”.

Aggiungasi, a conforto della superiore proposizione (cioè dell'inopportuno e controproducente coinvolgimento di minori in tale vicenda), che C.M. e L.A.R., sentiti a sommarie informazioni dopo la

morte della figlia, hanno falsamente affermato di non sapere quando la congiunta avesse realizzato la registrazione e di avere rinvenuto la cassetta successivamente al suo decesso nel taschino di una camicia.

Un ulteriore riscontro del pesante clima esistente all'interno del nucleo familiare F.-C., con dirette ripercussioni sull'equilibrio psicologico dei minori A., G. e A.R., si trae dalla conversazione tra presenti intercettata alle ore 0.35 del 19.10.2011 tra F.S. e il figlio A..

Nel corso del colloquio il detenuto chiede al figlio minore il motivo dell'allontanamento della madre da casa e quest'ultimo, palesando evidente malessere, risponde che era "tutta colpa del nonno" che non esitava a maltrattarla davanti ai figli (F.A. : "... **Io ho perso una madre...guarda qua, arriva fino al limite della gelosia per non farla uscire con la macchina..per noi, ah, che cosa erano queste..che poi i Carabinieri hanno fatto la loro parte, però la base principale è stato lui, io sono rimasto quando ho detto alla mamma: o mamma, perché sei andata via? E lei: non hai visto come mi trattavano?...La mamma mi ha detto di essere tornata per me, per G., per R. ...**". F.S.:" **Ma la picchiavano? Chi la picchiava?**. F.A.:" **Il nonno, ma per spavalderia che è un pagliaccio di merda, vedi come il signore lo ha castigato? ..Adesso ti dico una cosa; perché la trattavano male ed è voluta andare via, gliel'ha fatta pagare al nonno così..per come ragione io è sbagliato come faceva lui, poi dopo che è tornata si è sentita in colpa...**").

La condizione di sofferenza del minore emerge in modo ancora più netto nel seguito della conversazione, allorché il medesimo si giustifica per non essere intervenuto a difesa della madre, ammettendo la sua totale e comprensibile sudditanza nei confronti del nonno (" **Al**

nonno cosa posso dirgli? Questo qua mi sta mantenendo..non è che posso fare qualcosa?).

Orbene, tale dialogo è la riprova definitiva che i m altrattamenti patiti da M.C.C.– costretta, peraltro, ad un lungo periodo di convalescenza a casa per le lesioni causategli (frattura o incrinatura della costola) – siano stati reiterati alla presenza dei minori conviventi, con gravi ripercussioni sul loro delicato equilibrio emotivo.

Per contro, la risposta non rassicurante fornita da F.S. al figlio palesemente smarrito e il tentativo di difendere le decisioni assunte dal “nonno” (suocero) M.C. appaiono indicative di una sostanziale adesione del medesimo alla cultura deteriore stigmatizzata, a riprova di una sostanziale inadeguatezza genitoriale.

La precaria condizione in cui versano i m inori F. risulta poi ulteriormente confermata dalla relazione inviata in data 22.2.2012 dall’Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni di Reggio Calabria, dalla quale emerge che, a seguito dell’arresto del nonno e dello zio materno, i m inori F. vivono con la nonna materna – in regime di arresti domiciliari – e con due zii di appena 25 e 22 anni (M.C. e P.M.C.), in ordine ai quali non sono state fornite rassicuranti notizie (*“Altre notizie utili, che possono rassicurare su un’effettiva presa in carico dei tre minori circa le loro necessità di tutela e supporto in questa fase di crescita non sono state fornite..”*).

Orbene, il complesso delle situazioni riassunte, pur necessitando di un adeguato approfondimento, appare sufficiente per emettere – d’urgenza e *inaudita altera parte* - un provvedimento a tutela dei minori.

Innanzitutto, pressante è l'esigenza di disporre l'allontanamento dei tre minori F. dal contesto ambientale e familiare descritto, permeato da dinamiche malavitose e, comunque, da valori improntati ad una sub-cultura, con un travisato senso dell'"onore" e del "rispetto".

L'elevato rischio per i medesimi di subire ulteriori vessazioni e di acquisire una deteriore cultura malavitosa (o, comunque, improntata ai valori "tribali" sopra descritti), nell'assenza di valide figure di riferimento, appare un'ipotesi tutt'altro che remota.

Ciò stabilito, tutti e tre i minori devono essere affidati al Servizio Sociale competente per territorio per la necessaria attività di vigilanza, assistenza e sostegno, da espletarsi in collaborazione con l'U.O. di N.P.I. dell'ASP di riferimento e l'U.S.S.M. in sede, con l'ulteriore mandato di provvedere all'inserimento dei medesimi in un'idonea casa famiglia (preferibilmente da individuarsi fuori della provincia di Reggio Calabria).

In altri termini, l'allontanamento dei minorenni F. dal nucleo familiare ristretto – ove risulta ancora presente la negativa figura della nonna materna – e il loro collocamento in una casa-famiglia appare misura indispensabile sino a che non saranno individuate, nell'ambito parentale o altrove, figure idonee ad occuparsi dei medesimi e a preservarli da un destino simile a quello della loro madre (nonchè del padre, pienamente coinvolto in contesti di criminalità organizzata e detenuto dall'anno 2004).

A corollario della superiore proposizione, deve demandarsi al Servizio Sociale, all'U.O. di N.P.I. dell'A.S.P. di riferimento e all'U.S.S.M. in sede (Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni dell'Amministrazione della Giustizia, già impegnato in relazione al procedimento penale relativo al minore F.A.) l'ulteriore compito di

svolgere l'indagine conoscitiva consuetudinaria e, nella riscontrata assenza di figure valide (nonché estranee alla cultura stigmatizzata) nell'ambito parentale, di provvedere successivamente all'inserimento dei minori in un idoneo nucleo familiare da individuarsi in un territorio non prossimo a quello di residenza dei medesimi.

Per l'espletamento dell'incarico indicato e per l'esecuzione del presente provvedimento le agenzie delegate si avvarranno costantemente della collaborazione della Questura–Ufficio Minori di Reggio Calabria e si coordineranno, per il reperimento della casa-famiglia e dell'idoneo nucleo sopra indicato, con le omologhe agenzie della regione Calabria e del territorio nazionale (senza rimettere la delega a questo tribunale).

Il Servizio Sociale competente per territorio, avvalendosi dell'ausilio dell'Ufficio Minori della Questura, provvederà a riportare i minori presso la casa-famiglia o il nucleo prescelto ogni qualvolta se ne dovessero arbitrariamente allontanare (e senza richiedere ulteriori provvedimenti a questo tribunale).

Parimenti, deve demandarsi all'U.O. di N.P.I. competente per territorio il compito di monitorare la condizione psicologica dei minori e accertare se gli stessi presentano sintomi di maltrattamento/incuria (disagi psicologici e altro) ricollegabili alle distorte dinamiche segnalate e alla inadeguatezza delle figure parentali di riferimento.

Deve, inoltre, essere dichiarata – a conferma della pena accessoria conseguente alla sentenza di condanna definitiva (a pena superiore a cinque anni di reclusione) riportata dallo stesso per i reati di associazione per delinquere ex art. 416 bis c.p. e altro - la decadenza di F.S. dalla potestà genitoriale sui figli minori.

La ripetute condanne per reati di criminalità organizzata, il lungo periodo di detenzione, la conseguenziale assenza educativa dalla vita dei figli e il mancato dissenso in ordine al coinvolgimento della minore G. (di appena 14 anni) nella vicenda concernente la ritrattazione della madre (a riprova di una piena sintonia con la famiglia della deceduta, nell'assenza di ogni cautela per il precario equilibrio della ragazzina) impongono – d'urgenza e *inaudita altera parte* - anche tale misura, deponendo per la sua incapacità di fornire ai figli un adeguato indirizzo educativo (presupposto imprescindibile per un corretto esercizio della potestà genitoriale) e di tutelarli dalle negative dinamiche riassunte.

La necessità di evitare ulteriori turbative ai minori impone, sino a quando non sarà diversamente suggerito dagli esperti dell'U.O. di N.P.I. delegati (e dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di XXX in caso di richiesta di esame e dei medesimi con le forme dell'incidente probatorio), di vietare i contatti tra gli stessi e i familiari (padre, nonni e zii).

Il ravvisato conflitto di interessi tra i minori e il genitore (e le altre figure parentali di riferimento) e la necessità di assicurare ai primi un'immediata difesa tecnica nell'ambito del presente procedimento (ai sensi dell'art. 336, u.c., c.c.), appaiono circostanze che impongono d'urgenza, nell'assenza di un rappresentante legale, la nomina di un curatore speciale ex art. 78 secondo comma c.p.c. (avv. XXX, che potrà cumulare le due vesti di curatore speciale e difensore).

Tale nomina, da intendersi implicitamente sollecitata dal p.m. con gli assunti di cui all'istanza di apertura del presente procedimento, dovrà essere confermata a seguito del contraddittorio che si instaurerà.

In ogni caso, la stessa può essere disposta da questo giudice in virtù del disposto di cui all'art. 336 terzo comma c.c., com e modificato dall'art. 37 com ma terzo della legge n. 149 del 2001, a tenore del quale, nei procedimenti in tema di potestà genitoriale, i genitori e il minore sono assistiti da un difensore.

In virtù di tale disposizione, nonché dell'interpretazione fornita dalla Corte Costituzionale (Corte Costituzionale 30 gennaio 2002 n. 1) e dalla giurisprudenza di legittimità (v. Corte di Cassazione 30 maggio 2003 n. 8803), il minore deve ritenersi parte processuale nei procedimenti in materia di potestà genitoriale, nel senso che lo stesso assume una posizione processuale e autonoma rispetto a quella di entrambi i genitori e di eventuali parenti. Da ciò ne segue che nei casi di conflitto di interessi con i genitori – in mancanza di istanza di uno dei soggetti legittimati ex art. 79 c.p.c.- il potere di nominare un curatore speciale al minore spetta al giudice anche d'ufficio (tale interpretazione è pure conforme al disposto dell'art. 5, lett. D, della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996, che ha imposto agli stati contraenti di esaminare l'opportunità di riconoscere ai minori, nei procedimenti che li riguardano dinanzi all' autorità giudiziaria, il diritto di esercitare pienamente o parzialmente le prerogative di una parte in tali procedimenti).

Analogamente, il presente provvedimento deve essere trasmesso al Giudice Tutelare presso il Tribunale di XXX per l'apertura della tutela ai sensi dell'art. 343 c.c..

Infine, deve trasmettersi il presente provvedimento al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di XXX per le eventuali – e ulteriori - determinazioni di competenza nei confronti di C.M. e

L.A.R., potendo assumere specifica rilevanza penale le condotte da loro agite nei confronti dei nipoti conviventi (art. 572 c.p. ed altro).

La gravità della situazione prospettata e l'urgenza di intervenire a tutela dei minori rendono necessaria la declaratoria di immediata efficacia del presente provvedimento.

Visti gli artt. 737 e ss. c.p.c., 330 e 336, terzo e quarto comma, c.c.;

P.Q.M.

Dichiara F.S. decaduto dalla potestà genitoriale sui figli minori.

Affida i minori F.A., F.G. e F.A.R. al Servizio Sociale competente per territorio, con mandato di assicurare ai medesimi - in collaborazione con l'U.O. di N.P.I. dell'ASP di riferimento e l'U.S.S.M. di Reggio Calabria - la necessaria attività di assistenza, sostegno e controllo.

Delega alle agenzie sopra indicate, che a tal fine si coordineranno tra loro e relazioneranno congiuntamente (con supervisione da parte dell'U.O. di N.P.I.), l'ulteriore incarico di provvedere all'immediato inserimento dei minori in una casa-famiglia da reperirsi preferibilmente fuori della provincia di Reggio Calabria.

Delega alle medesime agenzie territoriali un'indagine conoscitiva volta a verificare la sussistenza nell'ambito parentale di figure valide (nonché estranee alla cultura stigmatizzata) cui eventualmente affidare i minori e, nella riscontrata assenza, di provvedere all'inserimento dei medesimi F. in un idoneo nucleo familiare da individuarsi in un territorio non prossimo a quello di residenza.

Demanda all'U.O. di N.P.I. indicata il compito di monitorare la condizione psicologica dei minori, accertare se gli stessi presentano sintomi di maltrattamento (psicologico e non) ricollegabili alle distorte dinamiche segnalate e alla inadeguatezza delle figure parentali di riferimento.

Vieta ogni contatto tra i minori <<OMISSIS>> e i familiari in motivazione indicati sino a quando non sarà diversamente suggerito dagli esperti dell'U.O. di N.P.I. delegati (e dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di XXX in caso di richiesta di esame dei medesimi con le forme dell'incidente probatorio).

Invita le agenzie territoriali indicate ad eseguire il presente provvedimento e ad avvalersi della collaborazione della Questura di Reggio Calabria, Ufficio Minori, nei termini in motivazione specificati.

Invita il Servizio Sociale competente per territorio, avvalendosi dell'ausilio dell'Ufficio Minori della Questura, a riportare i minori presso la casa-famiglia o il nucleo prescelto ogni qualvolta se ne dovessero arbitrariamente allontanare (e senza richiedere ulteriori provvedimenti a questo tribunale).

Dispone la convocazione innanzi al giudice delegato, per l'udienza che sarà stabilita, di F.S. <<OMISSIS>> e dei minori F.A. e F.G. (avvisandoli che potranno farsi assistere da un difensore di fiducia).

Nomina curatore speciale dei minori l'avv. XXX, avvisandolo che potrà assumere la veste di difensore di fiducia dei medesimi.

Ordina la trasmissione del presente provvedimento al sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di XXX per le eventuali – e ulteriori nei termini in motivazione specificati - determinazioni di competenza nei confronti di C.M. e L.A.R..

Invita il sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di XXX a inviare, ove possibile, copia degli ulteriori atti relativi al procedimento penale n. 3469/11 R.G.N.R., anche al fine di valutare una posticipata (all'eventuale incidente probatorio) audizione dei minori F. da parte di questo tribunale.

Dichiara l'immediata efficacia del presente provvedimento.

Dispone la comunicazione/notificazione del presente decreto: 1) al Procuratore della Repubblica per i Minorenni in sede; 2) al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di XXX; 3) al Servizio Sociale, all'U.O. di N.P.I. dell'ASP. competenti per territorio e all'U.S.S.M. in sede; 4) a F.S., C.M. e L.A.R.; 5) al Curatore speciale; 6) al Giudice Tutelare presso il Tribunale di XXX; 6) alla Questura–Ufficio Minori di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 6.3.2012

Il presidente
(dr. Roberto Di Bella)